



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BONFRISCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2019

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati

ONOREVOLI SENATORI. – Era il 2011 quando il Parlamento approvava la legge Golfo-Mosca (legge 12 luglio 2011, n. 120) sull’equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate che ha consentito, al genere meno rappresentato, di ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.

Analizzando semplicemente i numeri, si è passati dal 6 per cento di donne componenti i consigli di amministrazione nel 2010 al 33 per cento a fine del 2018. Volendo esprimere una valutazione oggi sull’applicazione della legge n. 120 del 2011, si può senz’altro parlare di un successo.

I risultati sono positivi non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche da quello qualitativo. Infatti, nel mese di dicembre del 2018 è stato pubblicato dalla Consob uno

studio dal titolo « *Boardroom gender diversity and performance of listed companies in Italy* », nel quale « si evidenzia come sia determinante la presenza di una massa critica di donne perché queste riescano ad impattare positivamente sui risultati d’impresa, supportando la validità della cosiddetta *critical mass theory*. In particolare, quando la percentuale di donne supera un determinato *threshold*, che varia tra il 17 per cento e il 20 per cento del *board*, le stime evidenziano un effetto positivo e significativo su tutte le misure di performance utilizzate ».

A tal fine si rende necessario un perfezionamento del dettato delle norme utile ad una sempre maggiore efficienza del mercato nel quadro delle effettive pari opportunità di accesso alle cariche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*, e all'articolo 148, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « tre mandati » sono sostituite dalle seguenti: « sei mandati ».

€ 1,00